

N° 14/2015
Conc. Fall.



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore estensore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso con il quale la FERCOM ROGGERO CAVALLOTTI di Roggero Gianni & C. s.a.s., p. iva 02979490048, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cherasco (CN) corso Luigi Einaudi n. 39, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Studrà ed elettivamente domiciliata in Asti via Natta n. 53 presso lo studio dell'avv. Giorgio Todeschini, ha proposto domanda *ex art.* 160 e seguenti l.fall. depositando piano e proposta di concordato con allegata documentazione;

esaminati atti e documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso presentati ai sensi dell'art. 161 l. fall. del 14.10.2015 la società istante Fercom ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio e di tutta la documentazione di legge, oltre che del piano e della proposta.
A corredo della domanda e della proposta di concordato sono stati presentati, tra gli altri, i seguenti documenti: copia della determina dei liquidatori autenticata da notaio del 14.10.2015; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Massimo Leone, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.
2. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
Secondo l'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "correttezza dei criteri di formazione delle classi", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo



- in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.
3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarità dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali, al fine di consentire il pagamento per intero dei creditori privilegiati ed in misura percentuale del 20,90% (secondo la previsione di cui all'art. 160, ult. co., l. fall. come novellato dal d.l. 83/2015) di quelli chirografari.

Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161, 67 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

In merito alle verifiche eseguite, nella relazione si specifica che è stata correttamente svolta l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni materiali e finanziarie, ai crediti ed alle disponibilità liquide, ai realizzabili che possono derivare dalla cessione del contratto di leasing immobiliare in essere con Alba Leasing s.p.a. e mediante l'apporto da parte dei soci Roggero Gianni e Cavallotti Daniela. Dall'analisi dei dati effettuata dall'attestatore è stato individuato quale valore di presumibile realizzo la somma prudenziale di euro 998.854,66 che consentirebbe, nel termine di tre anni dalla omologazione, di consentire il pagamento integrale delle spese di procedura (per euro 240.000,00) dei creditori privilegiati per la totalità (per euro 216.575,33) e dei creditori chirografari nella misura del 20,90% (ossia per euro 542.279,33 a fronte della somma complessiva di euro 2.594.151,51). A fronte di tale circostanza il professionista ritiene congruo il piano di concordato presentato dalla odierna ricorrente in un arco temporale che consenta di effettuare le dismissioni e/o le vendite relative agli altri crediti o immobilizzazioni. In definitiva, dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista non emergono elementi di inidoneità della relazione, la quale si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata. Detta relazione, peraltro, dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario ed alla esatta indicazione e classificazione del passivo. Si dà atto che, a seguito di richiesta di integrazione documentale come da provvedimento di questo collegio del 20.11.2015, la società ricorrente ha assunto formalmente l'obbligazione di assicurare a ciascun creditore l'utilità specificamente individuata nella proposta e nel piano di concordato, ai sensi dell'art. 161, 2° co., lett. e) l. fall.

4. In tale contesto, dunque, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172, l. fall., al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, l. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

In conclusione, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, l. fall.

DICHIARA



aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da FERCOM ROGGERO CAVALLOTTI di Roggero Gianni & C. s.a.s., p. iva 02979490048

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea

NOMINA

commissari giudiziali l'aw. SROPPIANA e l'aw. RABBA

DISPONE

la convocazione dei creditori per il giorno 12.4.2016 ore 12:00

FISSA

al 30.1.2016 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto, unitamente alla segnalazione per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 l. fall., i creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, 2° co., lett. a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori

STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 50.000,00, quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA


alla ricorrente di consegnare ai commissari giudiziali entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 22.12.2015.

Il giudice relatore
Monica Mastrandrea



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 22/12/2015

LA ROSA CLOTILDE
LA ROSA CLOTILDE

